



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF139

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	SALDO IVA 2018 – IL VERSAMENTO DOPO LA PROROGA DEL DL CRESCITA
RIFERIMENTI	ART. 12-QUINQUIES DL 34/2019 - ART. 6 E 7 DPR 542/99 - RM 73/2017
CIRCOLARE DEL	25/07/2019

Sintesi: la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 2019 impatta anche sul versamento del saldo IVA 2018; infatti occorre differenziare il caso in cui si proceda al versamento:

- dal 16/03/2019 in forma rateizzata: vi è la possibilità di far slittare le rate scadenti tra il 1/07/2019 e il 30/09/2019 al 30/09/2019;
- al 1/07/2019 in soluzione unica: vi è la possibilità di far slittare il versamento al 30/09/2019
- dal 1/07/2019 in forma rateizzata: vi è la possibilità di far slittare le rate scadenti tra il 01/07/2019 e il 30/09/2019 al 30/09/2019.

La proroga dei termini di versamento dei debiti delle dichiarazioni (art. 12-quinquies dl 34/2019 convertito) per i soggetti Iva, impatta anche sul versamento del saldo IVA 2018.


Come noto, in applicazione degli artt. 6 e 7 Dpr 542/99 (come modif. dall'art. 7-quater c. 20 DL 193/2016), il versamento del **saldo Iva 2018** può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:

- entro il **18/03/2019** (il 16/03 va di sabato), in soluzione **unica** o **rateizzata**
- entro il termine previsto per il versamento delle **imposte dirette**, cioè:
 - il **1/07/2019** (il 30/06 cade di domenica), in soluzione **unica** o **rateizzata**: applicando la maggiorazione dello 0,4% per mese/frazione di mese successivo al 16/03/2019 (dunque, l'1,6%)
 - o **al 31/07/2019**, in soluzione **unica** o **rateizzata**: con applicazione di una ulteriore maggiorazione dello 0,4% all'importo dovuto al 1/07/2019, di cui sopra.

SALDO IVA 2018 DIFFERITO NEI TERMINI DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	
SOGGETTI IRPEF	Il debito Iva può essere pagato (in alternativa alla scadenza del 18/03/2019) entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi ossia alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> 01/07/2019
SOGGETTI IRES	<ul style="list-style-type: none"> entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (se "solare" coincide con i soggetti Irpef) qualora i soggetti IRES approvino il bilancio nei termini ordinari; entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti, che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

IL VERSAMENTO AL 18 MARZO 2019

La scelta del versamento a partire dal 18/03/2019 permette le seguenti soluzioni:



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



Interessi mensili: sono pari allo 0,33% mensile a partire dalla rata successiva alla prima e vanno versati separatamente nel mod. F24, utilizzando il **cod. tributo "1668"**.



DUBBIO: per effetto della proroga dei versamenti introdotta dal Decreto Crescita si pone il problema se:

- anche le singole rate scadenti tra il 1/07/2019 ed il 30/09/2019
- possono essere posticipate al 30/09/2019.


La risposta **si ritiene positiva**, visto che la normativa fa esplicito riferimento alle imposte risultanti anche dalla dichiarazione IVA

L'art. 12-quinquies, c. 3 e 4 del Decreto Crescita prevedono quanto segue:



3. Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione ... i **termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive ... nonché dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019**".

"4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".



Esempio1 Iva: debito €. 8.000 – si sceglie di versare il 16.03.2019 in n° 8 rate (8.000 / 8=12.000):

Si sceglie il versamento in 4 rate a decorrere dal 18/03/2019:

N° rata	scadenza	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Tot. rata
1	18 marzo	1.000	-	1.000
2	16 aprile	1.000	1.000 x 0,33% = 3,30	1.003,30
3	16 maggio	1.000	1.000 x 0,66% = 6,60	1.006,60
4	17 giugno	1.000	1.000 x 0,99% = 9,90	1.009,90
5	30 settembre	3.000	3.000 x 2,14% = 67,20	3.067,20
6				
7				
6	16 ottobre	1.000	1.000 x 2,31% = 23,10	1.023,10

N.B.: resta ferma la possibilità di pagare le rate **alle ordinarie scadenze** con gli interessi dovuti a tali scadenze.

5° 6° e 7° rata versate al 30/09/2019:

SEZIONE ERARIO				
codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6099	05 06	2018	3.000 00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1668		67,20	
Cod. tributo per gli interessi rateali		Rata pagata e numero di rate		

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

IL VERSAMENTO DEL 1/07/2019

L'altra possibilità riguarda il differimento versamento del saldo IVA:

- fino al termine previsto per il versamento delle **imposte dirette** (1/07/2019, posto che il 30/06 cade di domenica)

In sostanza, il saldo IVA può essere versato:

- **interamente entro il 01/07/2019**: maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/03 e il 30/06: la **maggiorazione** sarà, dunque, **pari all'1,6%** (0,40% x 4)
- in **forma rateale**:
 - ✓ suddividendo l'importo determinato come sopra (saldo Iva con maggiorazione 1,6%) nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate
 - ✓ applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile.

ATTENZIONE: anche in questo caso, per effetto della proroga introdotta dal Decreto Crescita:

- il **dovuto in scadenza tra il 01/07/2019 e il 30/09/2019**
- può essere **posticipato al 30/09/2019**.

	TERMINE ORIGINARIO	NUOVO TERMINE
IN UNICA SOLUZIONE	entro il 01/07/2019 con maggiorazione 1,6%	entro il 30/09/2019 (ferma restando la possibilità di pagare alle ordinarie scadenze) Dubbio: la maggiorazione dello 0,4% dovuta: ✓ si "blocca" al 30/06 (totale 1,6% - preferibile ✓ o si calcola anche per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 , con ulteriore 1,2% di maggiorazione (totale 2,8%)
RATEIZZAZIONE	- dividendo l'importo maggiorato di cui sopra per il numero di rate scelto - applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile	

Esempio2 Iva: debito € 8.000 – si sceglie di rateizzare in 3 rate dal 30/09/2019

Saldo Iva maggiorato (1,6%): 8.128,00

N° di rate prescelto: **3** (max 3)
 Importo rata: **2.709,33**
 (8.128,00/6)

N° rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	30/09	2.709,33	0	-	2.709,33
2	16/10	2.709,33	0,33%	4,77	2.714,10
3	16/11	2.709,33	0,66%	17,88	2.727,21



N.B.: laddove si ritenesse dovuta la maggiorazione anche nel periodo di proroga, l'importo da suddividere rate sarebbe pari a € 8.000 + 2,8% = € 8.224.

IL VERSAMENTO DEL 31/07/2019

Dovrebbe essere possibile differire di ulteriori 30 giorni il versamento del saldo (al 30/10/2019) con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30/09/2019.

E' pertanto possibile procedere al versamento del saldo IVA **2018**, al **30/09/2019**:

- **interamente:** applicando a quanto dovuto al 30/09 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%
- **in forma rateale:** applicando a quanto dovuto al 30/09 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così determinato nel numero massimo di 2 rate. Alla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile



Nota: anche in questo caso permane il dubbio se la maggiorazione dovuta si “blocchi” al 30/06 o sia dovuta anche per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019.

Si noti che in tal caso l'ulteriore maggiorazione (pari a 1,2%) si applicherebbe all'importo del saldo Iva già maggiorato al 30/06/2019.

Esempio3 Iva: debito €. 8.000 – si sceglie di rateizzare in 2 rate dal 30/10/2019

Saldo al 30/09/2019: 8.128,00

Ulteriore maggioraz. 0,4%: 32,51

Saldo Iva maggiorato: 8.160,51

N° di rate prescelto: 2 (max 2)

Importo rata: 4.080,25

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	30/10	4.080,25	-	-	4.080,25
2	16/11	4.080,25	0,33%	7,18	4.087,43



N.B.: laddove si ritenesse dovuta la maggiorazione anche nel periodo di proroga, l'importo da rateizzare si modifica come segue:

Saldo al 30/09/2019: 8.128,00

Ulteriore maggioraz. 1,2%: 97,54

Saldo Iva maggiorato: 8.226,54

CONSIDERAZIONI

La proroga disposta dal DL crescita per i soggetti Isa non ha precedenti in passato, per estensione; dunque non è possibile fare riferimento a chiarimenti di prassi pregressi.

Rimane il fatto che una proroga dovuta ritardi da parte dell'Agenzia delle Entrate (nel predisporre i modelli Isa) **dovrebbe comportare la totale gratuità nel differimento dei versamenti** delle somme e tale concetto pare doversi estendere anche alle maggiorazioni applicabili al saldo dovuto.